

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 – RAGUSA

c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613

mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - [P.E.C. mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:P.E.C. mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

**REGOLAMENTO**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione**

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

**Art. 2**

**Domanda di mediazione**

1. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale dovrà essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione Forense di Ragusa (di seguito solo 'Organismo') scaricabile dal gestionale Concilio per il tramite del quale viene gestito il fascicolo telematico della mediazione e dove confluiscono tutti i documenti ad essa riconducibili.
2. La domanda di mediazione contiene:
  - a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.IVA e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche quelli eventualmente digitali e il numero di telefono cellulare) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento
  - b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
  - c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;
3. La domanda può contenere:
  - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
  - b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;
  - c) in caso di mediazione demandata dal Giudice, indicare gli estremi dell'ordinanza e allegare agli atti il provvedimento di rinvio in mediazione.
  - d) la copia del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal C.O.A. territorialmente competente (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato nel procedimento di mediazione;
  - e) la eventuale indicazione del Mediatore tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'Organismo.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi Segreteria) tramite il gestionale Concilio per mezzo dell'avvocato nominato per l'assistenza oppure con qualunque

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 - RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613

mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione dalla parte direttamente in caso di mediazione volontaria per la quale non è obbligatoria l'assistenza di un legale, richiedendo il modulo alla segreteria.

**5.** Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia del documento di identità e del codice fiscale delle/e parti istanti;
- b) in caso di persona giuridica la visura CCIAA o lo statuto per le associazioni;
- c) il mandato per l'assistenza legale e per l'eventuale rappresentanza;
- d) l'informativa privacy sottoscritta (contenuta nella domanda e nel mandato);
- e) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

**6.** Il deposito della domanda di mediazione costituisce implicita dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

**7.** Le istanze di Mediazione inviate o depositate alla segreteria dell'Organismo dopo le ore 13.00 si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo.

**Art. 3**

**Adesione alla mediazione**

**1.** L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dall'Avvocato munito di procura speciale e sostanziale dovrà essere compilata nel gestionale Concilio ed utilizzando il modulo predisposto dal gestionale depositata non oltre la data fissata per il primo incontro.

**2.** L'adesione alla mediazione contiene:

- a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.IVA e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;
- b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

**3.** Il modulo di adesione può contenere:

- a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia.
- b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;
- c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento,
- d) la eventuale accettazione del Mediatore indicato dalla parte istante.
- e) la copia del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal C..O.A. territorialmente competente (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato nel procedimento di mediazione;

**4.** Il modulo di adesione alla mediazione deve essere depositato presso la Segreteria con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

**5.** Al modulo di adesione devono essere allegati:

# ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DEL C.O.A. DI RAGUSA

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 – RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa  
Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613

mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

- a) copia del documento di identità e del codice fiscale delle/e parti invitate;
- b) visura C.C.I.A.A. per le persone giuridiche / Statuto per le associazioni;
- c) il mandato per l'assistenza legale e per l'eventuale rappresentanza;
- d) l'informativa privacy sottoscritta (contenuta nella domanda e nel mandato);
- e) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

**6.** Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento costituisce implicita dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata

**7.** L'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro da parte della Segreteria.

## Art. 3 bis

### Istanza di mediazione congiunta

**1.** La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dei rispettivi avvocati muniti di procura speciale e sostanziale deve essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'O.d.M.F. da richiedere in segreteria.

**2.** La domanda congiunta di mediazione contiene

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.IVA e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

**3.** La domanda di adesione può contenere:

a) la concorde indicazione del nominativo del Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'O.d.M.F.;

b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;

**4.** la domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria a mezzo p.e.c. o con altro qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

**5.** Alla domanda deve essere allegato:

a) copia del documento di identità e del codice fiscale delle/e parti invitate;

b) visura C.C.I.A.A. per le persone giuridiche / Statuto per le associazioni;

c) il mandato per l'assistenza legale e per l'eventuale rappresentanza;

d) l'informativa privacy sottoscritta (contenuta nella domanda e nel mandato);

e) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 DM n.150/2023.

**6.** Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

## Art. 4

### La Segreteria

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 - RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613

mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

**1.** La Segreteria dell'Organismo di mediazione amministra il servizio di mediazione attraverso la cura dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione.

La direzione ed il coordinamento di tali attività sono effettuate sotto la guida ed il controllo del Responsabile.

La Segreteria inoltre verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti nel Regolamento dell'Organismo e dalla normativa vigente;

b) l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e di tutte le indennità di mediazione;

**2.** La Segreteria popola il registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia. Il popolamento dei dati relativi al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data, viene effettuato dal Responsabile.

**3.** Su richiesta la Segreteria, previo pagamento dei diritti di copia, rilascia:

a) i verbali;

b) il documento contenente l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/2010;

c) l'eventuale rifiuto di tale proposta;

e, ove non vengano consegnati in originale al termine del procedimento di mediazione:

d) il verbale di conciliazione;

e) il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

**4.** La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art. 2, c. 2,3,5, art. 3 c. 2,3,5 e art. 3 bis c.1,2,3,5 del presente regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.

**5.** In mancanza di uno dei presupposti indicati ai commi precedenti, la segreteria invita il richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito entro un termine indicato, tenendo in sospeso l'attivazione del procedimento di Mediazione fino al perfezionamento del deposito dell'istanza, che consentirà l'attivazione del procedimento; decorso inutilmente il termine fissato, la segreteria provvederà, invece, all'archiviazione della pratica.

**6.** La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro di mediazione;

b) alla/e altra/e parte/i: la domanda di mediazione, il nominativo del Mediatore designato o eventualmente indicato dall'istante, la data e il luogo del primo incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato.

c) a tutte le parti in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, la Segreteria comunica il link necessario per accedere alla stanza virtuale.

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 – RAGUSA

c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613

mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

7. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 5. che precede.

8. Nel rispetto dell'art. 47, co. 6 del D.M. n. 150/23 e a semplice richiesta delle parti istanti o aderenti che abbiano versato le relative spese ed indennità di mediazione, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.

**Art. 5**

**Sede del procedimento**

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede principale dell'O.d.M.F. di Ragusa o nelle sedi secondarie, ove previste.
2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti e del mediatore, ma soltanto previa autorizzazione del Responsabile.
3. In ogni caso la sede degli incontri non può essere stabilita al di fuori del circondario del Tribunale di Ragusa.

**Art. 6**

**Modalità di svolgimento degli incontri**

1. Le parti, con l'eccezione prevista al successivo comma, partecipano personalmente alla mediazione, con l'assistenza di un avvocato iscritto, salvo quanto previsto dalla legge. L'assistenza dell'avvocato è necessaria in caso di mediazione demandata e nel caso in cui la mediazione sia prevista come condizione di procedibilità.
2. In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 7 del D.L. 28/2010, la delega dovrà essere conferita con firma autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato e consegnata dal delegato in uno al proprio documento di identità per essere inserita nel fascicolo della mediazione.
3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.
4. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo; in tal caso il sistema di collegamento messo a disposizione dall'O.d.M.F. garantirà la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
5. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:
  - a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'O.d.M.F. non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
  - b) Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'O.d.M.F. e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 – RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613

mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

c) La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite “*stanze virtuali*” che consentono l’accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.

d) Durante la sessione il Mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.

e) Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al Mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.

f) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il Mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l’incontro aggiornando le parti ad altra data.

g) Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l’inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà a caricarli sul gestionale in uso.

h) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all’area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall’O.d.M.F.. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l’O.d.M.F. non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

i) Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il Mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive “*stanze virtuali*”.

l) All’incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell’art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al Mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso e sottoscrizione del documento relativo alla privacy.

m) Qualora nel corso dell’incontro si verifichi un’interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l’incontro, il mediatore, verificata l’impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l’incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l’ora del nuovo incontro.

n) ove il Mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti hanno partecipato da remoto, con il consenso di tutte le parti le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del Codice della Amministrazione digitale. Se le parti vi prestano consenso, tuttavia, i soggetti collegati da remoto, se assistiti dagli avvocati potranno sottoscrivere gli atti in modalità analogica ed il documento cartaceo contenente la firma autografa potrà essere scansionato ed autenticato mediante sottoscrizione digitale dal difensore della parte.

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 - RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa  
Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613  
mail: mediazione@ordineavvocatiragusa.it - P.E.C. mediazione@avvragusa.legalmail.it

---

**Art. 7**

**La mediazione in modalità telematica**

1. Ai sensi dell'art. 8 bis, D. Lgs 28/2010 la mediazione, può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato
2. Ciascuna parte può chiedere con il proprio atto introduttivo di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.
3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al punto 5 dell'art.6 del presente regolamento.
4. Al termine del procedimento il Mediatore direttamente invita le parti e gli avvocati a sottoscrivere, tramite la piattaforma in uso, il file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione al quale è allegato l'accordo raggiunto. Tutti i partecipanti immediatamente e in successione tra loro sottoscrivono, sempre tramite la piattaforma in uso, il verbale e l'accordo ad esso allegato mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il mediatore, per ultimo, sottoscrive digitalmente il verbale, sempre tramite la piattaforma in uso, e quindi concludendo l'incontro e il procedimento. Contestualmente provvede alla chiusura dell'incontro sulla piattaforma in uso, previa verifica che il verbale sia stato posto in conservazione a norma di legge. Il Mediatore provvede altresì a caricare una copia del verbale sul gestionale in uso ed a stamparne una copia cartacea da conservare nel fascicolo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

**Art. 8**

**Funzioni e designazione del mediatore**

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. I mediatori devono essere iscritti all'albo degli Avvocati e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.
4. Il Responsabile dell' O.d.M.F. provvede alla designazione del mediatore, previa verifica della sussistenza dei requisiti di imparzialità, indipendenza e terzietà, scegliendolo tra quelli inseriti nell'elenco dei Mediatori iscritti all'Organismo secondo criteri di rotazione che tengano conto della disponibilità del mediatore, dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza di quest'ultimo (assicurandosi che, nell'anno solare, tutti i mediatori svolgano, salvo casi particolari, un numero simile di mediazioni) e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda mediazione congiunta, diversa concorde indicazione delle parti.
5. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'O.d.M.F.; in difetto di indicazione concorde del Mediatore o quando

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 - RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613

mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

l'O.d.M.F. ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

**5 bis.** Ai fini della designazione del mediatore, la parte istante, può indicare direttamente il nominativo di un Mediatore tra quelli iscritti negli elenchi dell'Organismo. In tale ipotesi, concorde il Responsabile dell'Organismo, l'indicazione della parte istante verrà evidenziata nella convocazione alla parte chiamata lasciando alla medesima la facoltà, nella compilazione dell'adesione di accettare o meno la richiesta di parte istante. Nel caso in cui la scelta della parte istante non venga accettata dalla parte chiamata, o sia stata precedentemente respinta dal responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

**6.** Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 4, punto 5 le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'O.d.M.F.. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'O.d.M.F., il Mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi non è condivisa dal responsabile dell'O.d.M.F., la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

**7.** In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'O.d.M.F., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'O.d.M.F. nomina un altro Mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4. Se il Mediatore designato è il responsabile dell'Organismo, sarà chiamato a sostituirlo il Mediatore con la maggiore anzianità di iscrizione nell'elenco dei mediatori.

**8.** In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'O.d.M.F. provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4

**9.** Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

**10.** Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

**11.** Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

**12.** Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 9 del presente regolamento.

**13.** Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il Mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del D. Lgs. n. 28/2010. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 – RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa  
Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613  
mail: mediazione@ordineavvocatiragusa.it - P.E.C. mediazione@avvragusa.legalmail.it

---

**Art. 9**

**Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore**

**1.** Non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori
- d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti
- e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone

**2.** Chi ha svolto la funzione di Mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

**3.** Il Mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo e del Codice Deontologico Forense.

**4.** Il Mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'O.d.M.F..

**5.** Al momento dell'accettazione dell'incarico il Mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *“di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni”*

**6.** In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

**7.** Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

**8.** Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 – RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613

mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

9. Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

10. Il Mediatore è tenuto a formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

**Art. 10**

**Riservatezza**

1. I documenti prodotti dalle parti con l'istanza, con l'adesione o durante il procedimento di Mediazione, possono essere comunicati alle altre parti aderenti, con l'eccezione di quelli riportanti la dicitura "riservato al mediatore".

2. Il Mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno dell'Organismo non possono essere obbligati a comunicare ad alcun altro quanto indicato nei precedenti commi 1 e 2, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

3. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli Avvocati, gli assistenti, i tecnici, i consulenti e i Mediatori tirocinanti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento su, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- proposte o offerte fatte da un'altra parte nel corso della Mediazione, quando tale parte non abbia acconsentito alla loro verbalizzazione e non le abbia sottoscritte;

- opinioni espresse, suggerimenti o ammissioni fatte da un'altra parte nel corso della Mediazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, fatti, documenti, informazioni e ogni elemento ammissibile come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito del procedimento di Mediazione.

5. La previsione della riservatezza non si applica:

- se tutte le parti vi consentano;

- per i documenti riguardanti un'unica parte, e da questa parte prodotti, qualora essa vi consenta;

- se il Mediatore sia obbligato dalla Legge a non applicare il principio di riservatezza;

- se il Mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;

- se il Mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata, ovvero di fronte a fatti penalmente rilevanti.

6. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che partecipino al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

7. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

8. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

9. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 - RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa  
Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613  
mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

**10.** Il mediatore, gli addetti dell'O.d.M.F., i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o a altra autorità.

**11.** Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

**12.** In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'O.d.M.F., la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario.

**Art. 11**

**Procedimento di mediazione**

**1.** Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un Mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.

**2.** Per lo svolgimento del primo incontro l'Organismo di mediazione dovrà mettere a disposizione la propria struttura ed organizzazione per almeno due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata, o in altra data, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo.

**3.** Il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. Allo stesso modo, nel caso in cui non sia presente la parte istante, ma sia presente la parte convocata che ha aderito, il Mediatore dovrà comunque tenere il primo incontro.

**4.** Solo le parti che abbiano ritualmente aderito al procedimento di mediazione e che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta.

**5.** Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

**6.** Il mediatore, d'intesa con le parti, salva la necessità di proseguire il primo incontro come previsto al c. 2, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.

**8.** Tutte le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso dal Mediatore e dal responsabile dell'O.d.M.F., anche in mancanza di consenso di tutte le parti. In particolare, gli eventuali rinvii oltre il termine di sei mesi fissato dall'art. 6, comma 1 e comma 2, del D.L. 28/2010, con conseguente proroga dei termini di durata del procedimento dovranno essere sempre autorizzati dal Responsabile dell'Organismo

**Art. 12**

**Proposta del Mediatore**

**1.** Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga degli elementi necessari. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al Mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 – RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa  
Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613

mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta.
3. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Lgs 28/2010.
4. Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.
6. Le parti fanno pervenire al Mediatore e alla Segreteria dell'O.d.M.F., per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata. In caso di mancata accettazione della proposta del Mediatore, il verbale è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione della proposta.

**Art. 13**

**Conclusione del procedimento di mediazione**

1. Il procedimento si conclude:
  - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
  - b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
  - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
  - d) quando il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento dopo aver sentito le parti.
  - e) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.
2. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.
3. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.
6. In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal Mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
7. Il verbale, non in formato digitale, contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per l'Organismo.
8. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c. per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
9. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
10. Alla chiusura del procedimento di mediazione, il Mediatore è tenuto a depositare presso la segreteria dell'Organismo tutti i verbali relativi al procedimento, muniti delle sottoscrizioni dei

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 - RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa  
Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613  
mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

partecipanti, esclusi i tirocinanti, e delle eventuali attestazioni di impossibilità o rifiuto a sottoscrivere.

La segreteria rilascerà tali verbali alle parti che ne facciano richiesta, fatta salva la facoltà di dell'Organismo di non consegnarli a chi non avesse integralmente saldato tutte le spettanze dovute.

**Art. 14**

**Accordo**

1. Per accordo si intende un qualsiasi accordo stragiudiziale di natura conciliativa o transattiva, patrimoniale o non patrimoniale – anche se parziale o sottoposto a termini o condizioni – che venga concluso fra le parti del procedimento di Mediazione o fra alcune di esse, successivamente all'avvio del procedimento stesso, durante o dopo le sessioni di Mediazione, in modo da estinguere, anche parzialmente, la controversia oggetto di Mediazione.
2. Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento di Mediazione non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse da un loro rappresentante munito dei relativi poteri.
3. Nelle mediazioni volontarie il Mediatore informerà le parti che un accordo conciliativo privo della sottoscrizione degli Avvocati che le assistono non avrà valore esecutivo se non dopo che sia stato omologato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
4. Gli Avvocati che assistono le parti, sottoscrivendo l'accordo, ne certificano la rispondenza formale alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, assumendosene ogni responsabilità ed esonerando pertanto il Mediatore da ogni responsabilità in merito nei confronti delle parti e dei terzi.
5. Sarà dovere e responsabilità degli Avvocati rendere edotti i propri assistiti delle conseguenze giuridiche dell'accordo e consigliarli in merito ai suoi contenuti; gli Avvocati dovranno in ogni caso rispettare la volontà dei propri assistiti e non potranno esimersi dalla sottoscrizione del verbale conclusivo e dell'accordo se non per la mancanza dei requisiti formali.
6. Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore verbalizza il mancato accordo e l'eventuale mancata partecipazione delle parti.
7. In caso di mancata accettazione della proposta del Mediatore, il verbale è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione della proposta.
8. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto, in casi eccezionali, da un Mediatore dell'Organismo diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

**Art. 15**

**Responsabilità delle parti**

1. Le parti sono responsabili esclusive, esonerando il Mediatore e l'Organismo da qualsiasi responsabilità, in merito:
  - alla corretta determinazione del valore della controversia;
  - al reperimento e alla corretta indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  - all'individuazione dei soggetti titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia, e che devono quindi partecipare al procedimento, nonché alla loro capacità di agire al momento della partecipazione al procedimento;
  - alla corretta indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa sull'istanza di Mediazione;
  - alla correttezza formale e sostanziale di eventuali atti di delega o mandati di rappresentanza;

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 – RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa  
Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613  
mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

- alla correttezza di eventuali dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio e di ogni altra dichiarazione fornita dalle parti al Mediatore dal momento del deposito dell'istanza fino alla conclusione del procedimento;
  - all'inesistenza di più domande relative alla stessa controversia.
2. L'Organismo non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano riconducibili a suo comportamento negligente.
3. Le parti e gli Avvocati che le assistono, sottoscrivendo il verbale di Mediazione, verificano la correttezza dei suoi contenuti ed esonerano il Mediatore e l'Organismo da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

**Art. 16**

**Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.**

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
6. Nelle controversie relative a immobili, il valore, se non diversamente determinato a seguito di perizia, viene calcolato per ciascun immobile moltiplicando la rendita catastale per 200 o il reddito dominicale per 100, oppure sommando il valore venale di ciascun immobile risultante dall'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il valore verrà determinato dal Responsabile dell'Organismo sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito della Mediazione il valore risultasse diverso e l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

**Art. 17**

**Indennità**

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.  
L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.
2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli eventuali esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE  
DEL C.O.A. DI RAGUSA**

Accreditato nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 298  
C.F. 80001710880 - P.IVA 01490650882 - Via Natalelli 2 – RAGUSA  
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa  
Telefono 0932.621253 - Fax 0932.653613

mail: [mediazione@ordineavvocatiragusa.it](mailto:mediazione@ordineavvocatiragusa.it) - P.E.C. [mediazione@avvragusa.legalmail.it](mailto:mediazione@avvragusa.legalmail.it)

---

dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 3 punto 3 del presente regolamento

**3.** Gli importi delle spese di avvio e delle indennità di mediazione di primo incontro e per l'eventuale conciliazione sono stabiliti con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

**4.** Gli importi di cui sopra al punto 3 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

**5.** Le indennità di mediazione in caso di esito positivo del procedimento devono essere versate immediatamente dopo la conclusione del procedimento ovvero, al massimo, entro due giorni.

**6.** Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

**Art.18**

**Patrocinio a spese dello Stato**

**1.** È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D.Lgs n. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

**2.** Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

**Art. 19**

**Tirocinio dei Mediatori**

**1.** In conformità dell'art. 8 del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 il Responsabile dell'organismo, compatibilmente con le esigenze e le richieste delle parti, predisporrà le misure più idonee per consentire il tirocinio assistito dei Mediatori.

**2.** Al procedimento di Mediazione potranno assistere fino a tre Mediatori tirocinanti, che saranno sottoposti agli stessi obblighi di riservatezza dei Mediatori incaricati del procedimento di Mediazione, e le parti potranno opporsi alla presenza di uno o più di essi al procedimento motivando la loro opposizione.

*(Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa in data 28 gennaio 2025, con delibera n. 512/2025)*